



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 24.5.2006
COM(2006) 244 definitivo

2006/0084 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio
per la lotta antifrode (OLAF)**

(presentata dalla Commissione)

{SEC(2006) 638 }

RELAZIONE

Motivazione e obiettivi

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) è stato istituito nel 1999. I due elementi fondamentali del quadro giuridico in base al quale l'Ufficio opera sono il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio del 25 maggio 1999², che definiscono le modalità delle indagini interne ed esterne condotte dall'OLAF, e la decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999³, che istituisce l'Ufficio.

Nell'aprile 2003 la Commissione ha approvato una prima valutazione delle attività dell'OLAF⁴, che conteneva anche una serie di raccomandazioni volte a rafforzare ulteriormente le attività dell'Ufficio. La Commissione concludeva che le sinergie e la situazione istituzionale dell'Ufficio (servizio della Commissione dotato di indipendenza operativa) erano in grado di funzionare, ma che occorreva migliorare l'efficacia e la cooperazione con gli Stati membri. Il Parlamento europeo ha accolto positivamente l'impegno della Commissione a mettere a punto le opportune proposte legislative⁵.

Nel febbraio 2004, la Commissione ha adottato proposte di modifica dei regolamenti (CE) n. 1073/1999 e (Euratom) n. 1074/1999⁶, al fine di rafforzare i diritti procedurali delle persone, garantire un migliore controllo della durata delle indagini e migliorare lo scambio di informazioni tra l'Ufficio e le istituzioni interessate, nonché l'efficacia delle attività operative. Prima di procedere alla lettura di tali proposte, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno chiesto una valutazione complementare dei risultati conseguiti dall'Ufficio. In tale contesto, la Corte dei conti ha presentato una relazione speciale⁷ sulla gestione dell'OLAF, che contiene una serie di raccomandazioni e un parere sulle modifiche proposte nel febbraio 2004⁸. La Corte dei conti considera soddisfacente l'attuale struttura dell'Ufficio, servizio della Commissione dotato di indipendenza funzionale, ma invita a compiere un ulteriore sforzo per migliorare l'efficacia dell'Ufficio, segnatamente in termini di gestione e durata delle indagini, di cooperazione con le autorità nazionali e concentrazione sui compiti principali, nonché di competenze del comitato di vigilanza.

Nel luglio 2005, la commissione "Controllo dei bilanci" del Parlamento europeo ha organizzato una pubblica audizione sul rafforzamento dell'OLAF, alla presenza, in particolare, dei vicepresidenti Kallas e Frattini, di rappresentanti della Corte dei conti e della Corte di giustizia, nonché di illustri esperti. Nel corso dell'audizione il vicepresidente Kallas ha sottolineato l'importanza di gestire, a livello politico, le attività investigative dell'OLAF in

¹ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

² GU L 136 del 31.5.1999, pag. 8.

³ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20.

⁴ COM(2003) 154 definitivo.

⁵ Risoluzione sulla valutazione delle attività dell'Ufficio per la lotta antifrode del 4 novembre 2003; COM(2003) 154 – 2002/2237 (INI). Risoluzione del 29 gennaio 2004 sulle misure adottate dalla Commissione in conseguenza delle osservazioni contenute nella risoluzione che accompagna la decisione di scarico per l'esercizio 2001; COM(2003) 651 - C5-0536/2003 – 2003/2200 (DEC).

⁶ COM(2004) 103 e 104.

⁷ Relazione speciale n. 1/2005 (GU C 202 del 18.8.2005, pag. 1), approvata dal Consiglio nelle sue conclusioni dell'8 novembre 2005.

⁸ Parere n. 6/2005 (GU C 202 del 18.8.2005, pag. 33).

materia di frode, oltre alla necessità di un controllo indipendente delle procedure e della durata delle indagini, garantendo nel contempo il rispetto del carattere riservato delle indagini. L'audizione pubblica ha permesso di concludere che l'attuale struttura istituzionale dell'Ufficio non ne comprometteva l'indipendenza, che la difesa doveva godere di maggiori diritti e che occorreva esaminare la funzione di controllo.

La presente proposta si colloca nella scia di tali conclusioni. Essa tiene conto dei progressi registrati nel febbraio 2004 e ne rende possibili altri. Alla luce delle conclusioni della valutazione, della revisione della Corte dei conti e dell'audizione pubblica, la proposta non altera la struttura istituzionale dell'Ufficio e intende esclusivamente migliorare il funzionamento all'interno del quadro esistente. Tenuto conto della portata delle modifiche inserite, la presente proposta sostituisce quella del 10 febbraio 2004, che viene ritirata.

Il rafforzamento della gestione, unitamente all'istituzione di un consigliere revisore e di alcune precisazioni sugli scambi di informazioni tra OLAF e istituzioni, organi o organismi interessati, contribuisce a stabilire un giusto equilibrio tra indipendenza e controllo.

Contestualmente alla presente proposta, i servizi dell'istituzione hanno elaborato un progetto di decisione interna della Commissione, del quale il Collegio ha preso nota e che verrà comunicato a titolo informativo al legislatore. Tale testo comporterà misure più dettagliate e norme relative all'applicazione delle nuove disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 e dovrà essere ulteriormente modificato per tener conto della versione definitiva del regolamento principale che verrà adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Se del caso, si procederà allo stesso modo per l'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. Altri aspetti della cooperazione tra l'OLAF, le istituzioni e i servizi andranno trattati in un secondo tempo.

Sostanzialmente la proposta comporta i seguenti elementi principali.

Governance, cooperazione tra le istituzioni e il comitato di vigilanza

Dall'audizione del luglio 2005 sono emersi interrogativi circa il nuovo ruolo che nella sua proposta del febbraio 2004 la Commissione assegna al comitato di vigilanza. Inoltre, la Commissione ritiene necessario gestire politicamente le priorità connesse con le attività investigative. È opportuno riesaminare le relazioni tra il comitato di vigilanza, l'Ufficio, le istituzioni e gli altri organi o organismi, instaurando una più stretta collaborazione.

A tal fine, la Commissione propone al comitato di vigilanza di riunirsi, periodicamente o su richiesta, con rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione nel quadro di un dialogo strutturato, senza tuttavia interferire nello svolgimento delle indagini. Tale dialogo deve rappresentare l'occasione di discutere la definizione delle priorità strategiche, del programma di attività dell'Ufficio, nonché della relazione annuale sulle attività di detto comitato e di quella del direttore generale dell'OLAF. Il dialogo strutturato serve a permettere il controllo politico delle attività investigative e dell'efficacia dell'Ufficio e del comitato, nonché a garantire buone relazioni tra l'Ufficio e le istituzioni, gli organi o organismi della CE, con particolare riferimento alla trasmissione di informazioni. Nel quadro del dialogo strutturato, il comitato è chiamato a formulare pareri e raccomandazioni, segnatamente sulla nomina del direttore generale e in caso di sanzioni disciplinari nei confronti di quest'ultimo.

Garantire i diritti delle persone coinvolte

Le proposte del febbraio 2004 prevedono garanzie procedurali che nella presente proposta vengono mantenute. Nei limiti del possibile, la proposta intende armonizzare le procedure relative alle indagini interne ed esterne, per semplificarne il trattamento e rafforzare la certezza del diritto.

La Commissione propone di includere nel regolamento una disposizione dettagliata sulle garanzie procedurali da rispettare per le indagini interne ed esterne. Tali garanzie si fondano, completandole, su disposizioni contenute nell'accordo interistituzionale relativo alle indagini interne (e sulle varie decisioni di applicazione dell'accordo), nello statuto e nel manuale dell'OLAF. La loro integrazione nel regolamento stesso permette di costituire un corpo uniforme di garanzie di base applicabili a tutte le indagini, interne o esterne, condotte dall'OLAF. Nel febbraio 2004 sono state proposte le seguenti garanzie supplementari:

- disposizioni sulle informazioni che l'OLAF deve fornire prima di un colloquio e sulla stesura di un resoconto del colloquio;
- il diritto dell'interessato a essere assistito da una persona di sua scelta durante un colloquio;
- il principio *nemo tenetur se detegere*.

È opportuno rispettare tali garanzie non solo prima di stilare una relazione finale, ma anche prima di trasmettere informazioni alle autorità nazionali.

Rafforzare il controllo delle indagini

Oltre a inserire disposizioni dettagliate in materia di garanzie procedurali (articolo 7 bis) applicabili alle indagini interne ed esterne, è necessario accertarsi che esse vengano rispettate attraverso un controllo più incisivo e prevedere la possibilità di sollecitare pareri. A tale controllo provvede un consigliere revisore che all'interno dell'Ufficio esercita esclusivamente queste funzioni, nella più completa indipendenza. La sua indipendenza è garantita dall'articolo 14 della proposta e in particolare dal ruolo che il comitato di vigilanza svolge nel processo di nomina. Il controllo tiene conto del carattere riservato delle indagini e del principio di buona amministrazione, del segreto d'ufficio e della protezione dei dati, nonché dell'esercizio, da parte delle autorità disciplinari non meno che delle autorità giudiziarie, delle rispettive prerogative.

Questo maggiore controllo, applicabile alle singole fasi di un'indagine interna o esterna, garantisce un sistema unico di verifica per tutte le attività investigative dell'Ufficio. La procedura per i pareri del consigliere revisore verrà definita con una decisione interna della Commissione. La funzione di consigliere revisore rappresenta una misura supplementare che, lungi dal sostituirsi al controllo giurisdizionale del giudice comunitario, intende potenziare i meccanismi di controllo a monte.

Le disposizioni proposte prevedono un nuovo sistema per le indagini di lunga durata. Le istituzioni "interessate" da un'indagine, nonché il comitato di vigilanza, devono essere informati del parere del consigliere revisore quando l'OLAF decide, in seguito a tale parere, di proseguire l'indagine oltre i dodici mesi. Dal canto loro, la Commissione e il comitato di

vigilanza ricevono relazioni statistiche e analitiche sulla durata delle indagini interne ed esterne, che il consigliere revisore elabora a intervalli regolari.

Il controllo in corso di indagine è anzitutto un controllo rapido effettuato all'interno dell'Ufficio. Il consigliere revisore è chiamato a formulare pareri:

- in materia di garanzie procedurali di cui agli articoli 6, paragrafo 5 (durata ragionevole dell'indagine) e 7 bis del presente regolamento, di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi funzionario o agente della CE, o ancora di qualsiasi operatore economico coinvolto direttamente in un'indagine in corso. Questa richiesta di parere può essere formulata in qualsiasi momento dell'indagine;
- per indagini di durata superiore a dodici mesi e in caso di successiva proroga oltre diciotto mesi, su richiesta del direttore generale dell'Ufficio; il parere viene comunicato all'istituzione, all'organo o all'organismo interessati dall'indagine, nonché al comitato di vigilanza;
- qualora occorra rinviare l'adempimento dell'obbligo di invitare la persona direttamente coinvolta a esprimersi su tutti i fatti che la riguardano;
- in qualsiasi momento dell'indagine, su domanda del direttore generale dell'Ufficio in relazione al controllo delle indagini.

Nella fase conclusiva dell'indagine, il dispositivo proposto conferisce a un funzionario o agente della CE o a qualsiasi altra persona fisica, ovvero a un operatore economico personalmente coinvolti nei fatti indagati, il diritto di essere informati dall'Ufficio in merito alle conclusioni e raccomandazioni contenute nella relazione finale dell'indagine; qualora poi la parte interessata ritenga che in corso di indagine non siano state rispettate garanzie procedurali nei suoi confronti, il dispositivo la autorizza a chiedere il parere del consigliere revisore. Tale diritto di notifica nella fase conclusiva dell'indagine è soggetto a deroga nei casi in cui occorra mantenere il segreto assoluto; la deroga è volta altresì a tutelare le sanzioni penali su cui l'indagine può sfociare e l'efficacia della cooperazione tra l'OLAF, la polizia e le autorità giudiziarie.

Migliorare lo scambio di informazioni

a) Tra OLAF e istituzioni e organi europei

Le disposizioni relative alla trasmissione di informazioni all'istituzione o all'organo interessati sono indispensabili per consentire alle istituzioni europee di esercitare la loro responsabilità politica quando i funzionari sono sospettati di avere commesso azioni biasimevoli o qualora si renda necessaria un'azione amministrativa per tutelare gli interessi dell'Unione. In tali casi l'OLAF è tenuto a informare l'istituzione o l'organo interessati. È opportuno inoltre che l'istituzione, l'organo o l'organismo interessati siano messi al corrente della trasmissione di informazioni da parte dell'OLAF alle autorità giudiziarie. Le disposizioni del febbraio 2004 al riguardo sono riprese integralmente.

È inoltre opportuno che, oltre agli Stati membri, anche la Commissione, in quanto responsabile della tutela degli interessi finanziari delle Comunità, possa chiedere l'avvio di indagini esterne e venire a sapere quando risulti utile adottare misure volte a garantire la tutela

dei suddetti interessi finanziari nel corso di un'indagine dei cui risultati è bene che essa sia informata.

Occorre altresì intensificare lo scambio di informazioni tra l'OLAF, da un lato, Europol ed Eurojust, dall'altro, per garantire l'efficacia della lotta contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità europee.

b) Tra OLAF e Stati membri

La proposta mira a rafforzare ulteriormente la collaborazione tra l'OLAF e gli Stati membri per quanto riguarda le indagini esterne e lo scambio di informazioni. Essa prevede che, per tutte le indagini, l'Ufficio sia informato dei provvedimenti presi dalle autorità giudiziarie nazionali in relazione alle informazioni comunicate nel corso di un'indagine dell'OLAF o al termine di questa.

c) Tra OLAF e informatori

Qualsiasi persona in servizio presso un'istituzione, un organo o un'agenzia, che comunichi all'Ufficio informazioni relative a casi di frode o irregolarità, verrà informata della decisione di aprire o no un'indagine sulla base di dette informazioni.

Chiunque abbia inoltre trasmesso all'Ufficio informazioni relative a sospetti di frode o di irregolarità, può, su propria richiesta, essere tenuto al corrente dall'Ufficio della chiusura di un'indagine e dell'eventuale trasmissione della relazione finale alle autorità competenti, purché tale informazione lasci impregiudicati i diritti delle persone interessate e non nuoccia all'efficacia dell'indagine e delle azioni successive o agli imperativi di segretezza.

Rafforzare l'efficienza operativa dell'OLAF

Si propongono alcune disposizioni che consentiranno all'OLAF di concentrarsi sulle sue priorità di azione. È importante chiarire che spetta all'OLAF decidere se avviare o no un'indagine e decidere di chiedere alle autorità interessate di occuparsi di casi di minore rilevanza o che non rientrino nelle sue priorità investigative, invitando nel contempo tali autorità a tenerlo informato delle misure disposte per soddisfare le sue richieste.

In linea più generale è opportuno chiarire le procedure di avvio e di chiusura delle indagini, nonché i rapporti esistenti tra le azioni interne delle istituzioni e degli organi europei, da un lato, e le indagini dell'OLAF, dall'altro. Finché è in corso un'indagine interna dell'OLAF, le istituzioni, gli organi e gli organismi non devono avviare indagini parallele.

Come in passato, la decisione di avviare o no un'indagine spetta all'OLAF, in funzione delle sue priorità e del suo programma di attività investigative, nonché del principio di proporzionalità; l'indipendenza funzionale dell'Ufficio nella conduzione delle sue indagini continuerà ad essere scrupolosamente rispettata e assicurata dal comitato di vigilanza.

Migliorare l'efficacia delle indagini dell'OLAF

Conformemente alle raccomandazioni contenute nel rapporto di valutazione in ordine alle spese dirette, si propone di chiarire le competenze investigative dell'OLAF nel quadro di indagini esterne relative a operatori economici che beneficiano di fondi comunitari sulla base di contratti, convenzioni o decisioni di sovvenzione (spese dirette). Tali chiarimenti serviranno altresì a rendere più efficaci le indagini dell'OLAF in materia di spese indirette.

È opportuno offrire all'OLAF, in sede di indagini esterne, un migliore accesso alle informazioni in possesso delle istituzioni e degli organi europei. Va altresì facilitato l'accesso alle informazioni in possesso degli operatori economici nell'ambito delle indagini interne.

Mandato del direttore generale dell'Ufficio

Si è ritenuto opportuno prevedere un mandato non rinnovabile per il direttore generale dell'Ufficio, onde rafforzarne l'indipendenza.

Per agevolare la procedura di consultazione interistituzionale, è previsto che a pronunciarsi sia la Commissione, previa concertazione con i rappresentanti delle altre istituzioni riuniti con il comitato di vigilanza nel quadro del dialogo strutturato.

Il testo prevede espressamente che il direttore generale abbia la facoltà di non trasmettere ad autorità nazionali informazioni su fatti che potrebbero essere penalmente rilevanti, ove tale trasmissione non sia giustificata da motivi di proporzionalità e di efficacia dell'azione penale. Il comitato di vigilanza e il consigliere revisore sono informati di una decisione del genere.

Disposizioni giuridiche collegate

È opportuno osservare che la Commissione propone contestualmente la modifica del regolamento (Euratom) n. 1074/1999, che costituisce il quadro giuridico delle indagini condotte dall'OLAF nel quadro del trattato Euratom.

Base giuridica

La proposta della Commissione intende modificare il regolamento (CE) n. 1073/1999 in vigore e si basa pertanto sull'articolo 280 del trattato che istituisce la Comunità europea.

Sussidiarietà e proporzionalità

Il regolamento di modifica è del tutto compatibile con il principio di sussidiarietà. Infatti, come il regolamento (CE) n. 1073/1999 in origine, anche il presente regolamento di modifica lascia immutate le competenze e responsabilità degli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari per combattere le frodi lesive degli interessi finanziari delle Comunità. I mezzi d'azione a disposizione dell'OLAF nell'ambito delle indagini esterne sono esplicitati e rafforzati nei casi in cui il sistema esistente ha rivelato nella pratica lacune giuridiche e per i quali solo un intervento più efficace da parte dell'OLAF può garantire lo svolgimento di indagini esterne affidabili, in grado di essere utilizzate dalle autorità degli Stati membri. Inoltre, l'estensione alle indagini esterne delle garanzie procedurali di base si rende necessaria per istituire un quadro giuridico uniforme per tutte le indagini condotte dall'OLAF. Dato che per le questioni sopra indicate sono necessarie regole chiare che facciano parte integrante della legislazione comunitaria, nell'interesse di un'azione efficace dell'OLAF in un quadro giuridico certo, tali regole rispettano anche il principio di proporzionalità.

Diritti fondamentali

Come è stato confermato dalla Corte di giustizia (sentenza del 10 luglio 2003, nella causa C 11/00, Commissione v. BCE, punto 139), il regolamento (CE) n. 1073/1999 nella sua forma originaria traduce già la volontà del legislatore comunitario di subordinare la concessione dei poteri attribuiti all'OLAF al pieno rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Risulta opportuno rafforzare ulteriormente le garanzie procedurali rispetto alle

disposizioni attuali e renderle applicabili a tutte le indagini sia interne che esterne condotte dall'OLAF. Tali garanzie rispettano i diritti fondamentali riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione o costituiscono addirittura un miglioramento rispetto al livello di protezione minimo prescritto dalla Carta.

Incidenza sul bilancio

Dalla scheda finanziaria allegata alla proposta si evince che non vi è alcuna incidenza sul bilancio.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 280,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere della Corte dei conti,

previa consultazione del Garante europeo della protezione dei dati,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato²,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno stabilire regole chiare che, pur confermando una competenza prioritaria dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (di seguito denominato "Ufficio") per lo svolgimento delle indagini interne, introducano meccanismi atti a consentire alle istituzioni, agli organi e agli organismi di riprendere con rapidità l'indagine sui casi per i quali l'Ufficio decide di non intervenire.
- (2) È necessario chiarire che l'avvio di un'indagine da parte dell'Ufficio è regolato dal principio di opportunità che gli consente di non avviare un'indagine qualora si tratti di casi di importanza minore o che non rientrano tra le priorità in materia di indagini fissate annualmente dall'Ufficio. Siffatti casi devono essere pertanto trattati, nel caso di indagini interne dalle istituzioni, e nel caso di indagini esterne dalle autorità nazionali competenti, conformemente alle norme applicabili nei singoli Stati membri.
- (3) È necessario introdurre obblighi precisi che impongano all'Ufficio di informare per tempo le istituzioni, gli organi e gli organismi delle indagini in corso qualora un membro, dirigente, funzionario, agente o altro membro del personale sia coinvolto personalmente nei fatti oggetto dell'indagine o qualora sia necessario adottare misure amministrative per tutelare gli interessi dell'Unione.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

- (4) Per migliorare l'efficacia dell'azione inquirente dell'Ufficio e alla luce delle valutazioni del suo operato da parte delle istituzioni, con particolare riferimento al rapporto di valutazione della Commissione dell'aprile 2003 e alla relazione speciale della Corte dei conti n. 1/2005 sulla gestione dell'Ufficio, è opportuno chiarire alcuni aspetti e migliorare alcune misure che l'Ufficio può adottare quando conduce le sue indagini. È necessario ad esempio che l'Ufficio possa, da un lato, procedere ai controlli e alle verifiche previsti dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità³, nel quadro delle indagini interne e nel caso di frodi legate a contratti che riguardano fondi comunitari; dall'altro, accedere alle informazioni in possesso delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione nel quadro delle indagini esterne.
- (5) Ai fini della certezza del diritto è necessario chiarire le garanzie procedurali applicabili nel quadro delle indagini interne o esterne condotte dall'Ufficio. Ciò non compromette una protezione più ampia derivante eventualmente dalle norme dei trattati, dalle disposizioni dello statuto e dalle disposizioni nazionali applicabili.
- (6) Per rafforzare la tutela dei diritti delle persone oggetto di indagine, e fermi restando l'articolo 90 bis dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e le competenze della Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi del trattato, la persona direttamente coinvolta deve avere il diritto, nella fase conclusiva di un'indagine, di ricevere le conclusioni e raccomandazioni contenute nella relazione finale di indagine e, qualora ritenga non siano state rispettate garanzie procedurali nei suoi propri confronti, deve poter chiedere un parere al consigliere revisore istituito dal presente regolamento.
- (7) Ai fini di una maggiore trasparenza, gli informatori devono essere tenuti debitamente al corrente della decisione di avviare o no un'indagine nonché, su loro domanda esplicita, dell'esito definitivo dell'azione avviata in seguito alle informazioni che hanno fornito.
- (8) Se risulta che fatti che potrebbero costituire reato, emersi dalla relazione finale di indagine interna, non possono essere oggetto di procedimenti penali effettivi, in particolare in considerazione della loro natura, della loro modesta gravità o dell'esiguità del danno finanziario, è opportuno che il direttore generale dell'Ufficio trasmetta direttamente la relazione finale all'istituzione, all'organo o all'organismo interessato affinché siano adottati i provvedimenti del caso. È necessario che egli informi il comitato di vigilanza e il consigliere revisore dell'eventuale decisione, debitamente motivata, di non trasmettere la relazione finale alle autorità giudiziarie.
- (9) Alla luce dell'esperienza pratica maturata, è utile che il direttore generale dell'Ufficio possa delegare l'esercizio delle sue funzioni a uno o più agenti dell'Ufficio, mediante un atto scritto che fissi le condizioni e i limiti di tale delega.

³ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

- (10) Appare opportuno potenziare il controllo esercitato dal comitato di vigilanza, segnatamente per verificare il rispetto dell'obbligo di trasmettere informazioni tra l'Ufficio e le istituzioni, gli organi e gli organismi, nonché gli sviluppi in materia di applicazione delle garanzie procedurali e di durata delle indagini. Risulta inoltre necessario instaurare una cooperazione tra il comitato di vigilanza e il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, permettendo al comitato di vigilanza di riunirsi con rappresentanti di tali istituzioni nel quadro di un dialogo strutturato, ferma restando l'indipendenza dei suoi membri.
- (11) Per rafforzare la completa indipendenza nella gestione dell'Ufficio, il direttore generale dev'essere designato per un periodo di sette anni non rinnovabile.
- (12) Onde garantire il pieno rispetto delle garanzie procedurali, è opportuno incaricare un consigliere revisore di pronunciarsi nella massima indipendenza, di propria iniziativa o su richiesta, segnatamente di persone direttamente coinvolte, in ordine a tali garanzie.
- (13) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁴.
- (14) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1073/1999.
- (15) Il presente regolamento si limita a chiarire e rafforzare singoli aspetti dei mezzi d'azione dei quali l'Ufficio dispone nell'ambito delle indagini esterne, in seguito alle lacune giuridiche emerse nel sistema attuale e per i casi in cui solo un intervento più efficace da parte dell'Ufficio è in grado di garantire indagini esterne affidabili, che possano essere utilizzate dalle autorità degli Stati membri. Inoltre, estendere le garanzie procedurali alle indagini esterne si rende necessario per istituire un quadro giuridico uniforme per tutte le indagini condotte dall'Ufficio. Il presente regolamento rispetta appieno il principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. Esso si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (16) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 47 e 48,

⁴ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1073/1999 è così modificato:

- 1) L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

“Articolo 3

Indagini esterne

1. L'Ufficio esercita la competenza conferita alla Commissione dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, per eseguire controlli e verifiche sul posto negli Stati membri e, conformemente agli accordi di cooperazione vigenti, nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali.

Nell'ambito delle sue funzioni d'indagine, l'Ufficio effettua i controlli e le verifiche di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 e a norma della disciplina settoriale di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del medesimo negli Stati membri e, conformemente agli accordi di cooperazione vigenti, nei paesi terzi.

2. Al fine di accertare l'esistenza di una frode, di un atto di corruzione o di un'altra attività illecita ai sensi dell'articolo 1, in connessione con una convenzione o decisione di sovvenzione o ancora con un contratto riguardante un finanziamento comunitario, l'Ufficio può procedere, secondo le modalità previste dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, a controlli *in loco* presso gli operatori economici interessati da tale finanziamento.
3. Nel corso di un'indagine esterna e nella misura in cui è strettamente necessario per accertare l'esistenza di una frode, di un atto di corruzione o di qualsiasi altra attività illecita ai sensi dell'articolo 1, l'Ufficio può accedere alle informazioni pertinenti in possesso delle istituzioni, degli organi e degli organismi in relazione ai fatti oggetto dell'indagine. A tale fine si applica l'articolo 4, paragrafi 2 e 4.
4. Qualora l'Ufficio disponga, prima dell'avvio di un'indagine, di elementi di informazione che inducono a sospettare l'esistenza di una frode, di un atto di corruzione o di altra attività illecita di cui all'articolo 1, il direttore generale dell'Ufficio può darne comunicazione alle autorità competenti degli Stati membri interessati le quali, fatta salva la normativa settoriale, procedono a un'adeguata sorveglianza e, all'occorrenza, svolgono indagini conformemente al diritto nazionale applicabile, cui possono partecipare gli agenti dell'Ufficio. Le autorità competenti degli Stati membri interessati informano il direttore generale dell'Ufficio dei risultati ottenuti sulla base di tali informazioni.”

2) L'articolo 4 è modificato come segue:

a) Il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

“3. Secondo le modalità previste dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio può svolgere controlli *in loco* presso gli operatori economici per avere accesso alle informazioni pertinenti in merito ai fatti oggetto dell'indagine interna.”

b) Il paragrafo 5 è soppresso.

3) L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

“Articolo 5
Avvio delle indagini

1. L'Ufficio può avviare un'indagine in presenza di sospetti sufficientemente gravi che inducano a supporre che siano stati commessi atti di frode o corruzione o altre attività illecite di cui all'articolo 1. La decisione di avviare o no un'indagine tiene conto delle priorità della politica investigativa dell'Ufficio e del relativo programma di attività, stabiliti conformemente all'articolo 11 bis e all'articolo 12, paragrafo 5. La decisione tiene conto altresì dell'impiego efficiente delle risorse dell'Ufficio e della proporzionalità delle misure da porre in essere.

2. La decisione di avviare le indagini esterne spetta al direttore generale dell'Ufficio, che agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro interessato o della Commissione.

Le indagini interne sono avviate con decisione del direttore generale dell'Ufficio, di propria iniziativa o su richiesta di un'istituzione, ovvero dell'organo o dell'organismo in cui dovranno svolgersi.

Finché è in corso un'indagine interna dell'OLAF ai sensi del presente regolamento, le istituzioni, gli organi e gli organismi non devono avviare un'indagine amministrativa parallela sugli stessi fatti.

3. Qualora intenda avviare un'indagine in virtù della propria autonomia amministrativa, un'istituzione, un organo o un organismo chiede all'Ufficio se i fatti in questione sono già oggetto di un'indagine interna. L'Ufficio segnala entro i 15 giorni lavorativi successivi a tale richiesta se un'indagine è già aperta o se l'Ufficio intende avviare un'indagine, in applicazione del paragrafo 4. L'assenza di risposta equivale a una decisione da parte dell'Ufficio di non avviare un'indagine interna.

4. La decisione di avviare o no un'indagine è adottata nei due mesi successivi al ricevimento da parte dell'Ufficio di una richiesta ai sensi del paragrafo 2 o 3. La decisione è comunicata senza indugio all'istituzione, organo o organismo oppure allo Stato membro che ha presentato la richiesta. La decisione di non avviare un'indagine è motivata.

Se un funzionario o agente di un'istituzione, di un organo o di un organismo, che agisca conformemente all'articolo 22 *bis* dello statuto o alle disposizioni corrispondenti del regime applicabile agli altri agenti, fornisce informazioni relative a un sospetto di frode o di irregolarità all'Ufficio, quest'ultimo lo informa della decisione di avviare o no un'indagine interna sui fatti in causa.

5. Qualora decida di non avviare un'indagine interna sulla base di considerazioni di opportunità o in funzione delle proprie priorità in materia di indagini, l'Ufficio trasmette senza indugio gli elementi di cui dispone all'istituzione, all'organo o all'organismo interessati affinché possano essere adottati i provvedimenti del caso, conformemente alle norme applicabili in materia. All'occorrenza, l'Ufficio concorda con l'istituzione, l'organo o l'organismo i provvedimenti opportuni per tutelare la riservatezza della fonte informativa e chiede, se necessario, di essere tenuto al corrente dei provvedimenti presi.

Se l'Ufficio decide di non avviare un'indagine esterna sulla base di considerazioni di opportunità o delle proprie priorità in materia di indagini, è d'applicazione l'articolo 3, paragrafo 4.”

- 4) L'articolo 6 è modificato come segue:
 - a) Ai paragrafi 1 e 3, il termine “direttore” viene sostituito con “direttore generale”.
 - b) È inserito il seguente paragrafo 5 *bis*:

“5 *bis*. Non appena emerga dalle indagini il possibile coinvolgimento di un membro, dirigente, funzionario, agente o di qualsiasi altra persona in servizio presso un'istituzione, un organo o un organismo, ovvero non appena le indagini indichino che potrebbe essere opportuno adottare misure cautelari o amministrative al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, l'istituzione, l'organo o l'organismo interessati sono informati dell'indagine in corso. Le informazioni trasmesse contengono i seguenti dati:

- a) l'identità della persona o delle persone oggetto dell'indagine e una sintesi dei fatti in questione;
- b) tutte le informazioni che possano essere di utilità per l'istituzione, l'organo o l'organismo al fine di decidere se sia opportuno adottare misure cautelari o amministrative per tutelare gli interessi dell'Unione;
- c) le eventuali misure particolari raccomandate per la tutela della riservatezza.

L'istituzione, l'organo o l'organismo decidono, se del caso, in merito all'opportunità di adottare eventuali misure cautelari o amministrative, tenendo debitamente conto dell'interesse di assicurare un efficace svolgimento dell'indagine e delle misure particolari per la tutela della riservatezza raccomandate dall'Ufficio.”

c) È aggiunto il seguente paragrafo 7:

“7. Qualora si preveda che un’indagine non possa essere chiusa entro 12 mesi dalla sua apertura il direttore generale dell’Ufficio può decidere di prorogare tale termine per un periodo massimo di 6 mesi. Prima di prendere tale decisione, egli chiede un parere del consigliere revisore di cui all’articolo 14. Entro quindici giorni lavorativi, quest’ultimo invia un parere al direttore generale dell’Ufficio, in cui si pronuncia sulla conformità dell’indagine in corso all’articolo 6, paragrafo 5 e sui motivi adottati dal direttore generale dell’Ufficio a sostegno della proroga, formulando eventuali raccomandazioni utili per lo svolgimento successivo dell’indagine. Il consigliere revisore trasmette copia del proprio parere al segretario generale dell’istituzione, dell’organo o dell’organismo interessato e al comitato di vigilanza.

Se necessario tali decisioni di proroga possono essere adottate ripetutamente alle stesse condizioni.”

5) Sono inseriti i seguenti articoli *7 bis* e *7 ter*:

“Articolo 7 bis
Garanzie procedurali

1. Nelle sue indagini l’Ufficio raccoglie elementi a carico e a favore dell’interessato.
2. Non appena emerge da un’indagine il possibile coinvolgimento di un membro, dirigente, funzionario, agente o di qualsiasi persona in servizio presso un’istituzione, un organo o un organismo, o ancora di un operatore economico, l’interessato ne è informato, sempre che ciò non danneggi lo svolgimento dell’indagine.

In ogni caso le conclusioni relative in particolare a una persona fisica o morale non possono essere tratte al termine dell’indagine se alla persona direttamente coinvolta non è stata data la possibilità di presentare le proprie osservazioni sui fatti che la riguardano. Nell’invito a formulare le proprie osservazioni dev’essere trasmessa all’interessato una sintesi di tali fatti. Essa può essere assistita da una persona di sua scelta. Qualsiasi persona direttamente coinvolta ha il diritto di esprimersi in una lingua ufficiale della Comunità di sua scelta; i funzionari o agenti delle Comunità possono tuttavia essere invitati a esprimersi in una lingua ufficiale della Comunità di cui abbiano una conoscenza approfondita. A chiunque sia direttamente coinvolto si applica il principio *nemo tenetur se detegere*.

Nei casi in cui è indispensabile mantenere il segreto assoluto ai fini dell’indagine o che esigano il ricorso a mezzi d’investigazione di competenza di un’autorità giudiziaria nazionale o, nel caso di un’indagine esterna, di un’autorità nazionale competente, il direttore generale dell’Ufficio può decidere di differire l’esecuzione dell’obbligo di invitare la persona direttamente coinvolta a presentare le proprie osservazioni. Ne informa preventivamente il consigliere revisore, che emette un parere in applicazione

dell'articolo 14, paragrafo 3. Nel caso di un'indagine interna, il direttore generale dell'Ufficio può adottare tale decisione di concerto con l'istituzione, l'organo o l'organismo di appartenenza della persona interessata.

3. L'invito a un colloquio, con un testimone o con una persona direttamente coinvolta ai sensi del paragrafo 2, deve essere inviato con un preavviso di almeno otto giorni lavorativi; tale termine può essere ridotto con l'accordo della persona invitata al colloquio. Nell'invito sono elencati in particolare i diritti della persona sentita. L'Ufficio redige un resoconto di ogni colloquio e consente alla persona sentita di esaminarlo affinché questa possa approvarlo o apportarvi modifiche.

Se nel corso del colloquio emerge che la persona sentita può essere coinvolta nei fatti oggetto dell'indagine, si applicano immediatamente le regole di procedura di cui al paragrafo 2.

4. Le garanzie procedurali di cui al presente articolo si applicano fermi restando:
 - a) una tutela più ampia derivante eventualmente dalle regole del trattato e dalle disposizioni nazionali applicabili;
 - b) i diritti e gli obblighi previsti dallo statuto.

Articolo 7 ter

Informazioni sull'archiviazione dell'indagine

Se a seguito di un'indagine nessuna accusa formulata contro un membro, dirigente, funzionario, agente o altra persona in servizio presso un'istituzione, organo o organismo, ovvero contro un operatore economico risulta fondata, l'indagine che lo riguarda è archiviata con decisione del direttore generale dell'Ufficio che ne dà comunicazione per iscritto all'interessato e, se del caso, all'istituzione, all'organo o all'organismo di appartenenza.”

- 6) All'articolo 8, il testo dei paragrafi 3 e 4 è sostituito dal seguente:

- “3. L'Ufficio rispetta le disposizioni comunitarie e nazionali sulla tutela dei dati personali, in particolare quelle di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
4. Il direttore generale dell'Ufficio vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo, nonché dell'articolo 287 del trattato.

* GUL 8 del 12.1.2001, pag. 1.”

7) È inserito il seguente articolo 8 *bis*:

“Articolo 8 bis

Comunicazione della relazione finale al termine dell'indagine

Prima di trasmettere la relazione finale d'indagine alle istituzioni, agli organi o organismi interessati o alle autorità competenti degli Stati membri interessati, l'Ufficio comunica le conclusioni e raccomandazioni contenute in detta relazione alla persona direttamente coinvolta nei fatti oggetto di indagine interna o esterna.

Il direttore generale dell'Ufficio può decidere di non procedere alla comunicazione di cui al primo comma soltanto nei casi che richiedano che sia mantenuto il segreto assoluto o che esigano il ricorso a mezzi investigativi di competenza di un'autorità giudiziaria nazionale. Nel caso di un'indagine interna, egli adotta tale disposizione di concerto con l'istituzione, l'organo o l'organismo di appartenenza della persona interessata.

Qualora la persona direttamente coinvolta ritenga che le garanzie procedurali di cui all'articolo 6, paragrafo 5 e all'articolo 7 *bis* siano state ignorate in maniera tale da influenzare le conclusioni dell'indagine, essa può presentare, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento delle conclusioni della relazione finale, una richiesta di parere al consigliere revisore.”

8) L'articolo 9 è modificato come segue:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

“1. Al termine di un'indagine l'Ufficio redige, sotto l'autorità del proprio direttore generale, una relazione che contiene in particolare un elenco delle fasi del procedimento, la base giuridica, i fatti accertati e la loro qualificazione giuridica, l'eventuale indicazione del danno finanziario e le conclusioni dell'indagine, comprese le raccomandazioni sui provvedimenti da prendere.”

b) Il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

“3. La relazione redatta in seguito a un'indagine esterna e ogni documento utile ad essa collegato sono trasmessi alle autorità competenti degli Stati membri interessati, conformemente alla regolamentazione relativa alle indagini esterne, nonché alla Commissione. Le autorità competenti degli Stati membri interessati, sempre che ciò sia compatibile con il diritto nazionale, informano il direttore generale dell'Ufficio del seguito dato alle relazioni d'indagine trasmesse loro.”

c) È inserito il seguente paragrafo 3 *bis*:

“3 *bis*. Se la relazione stilata al termine di un'indagine interna rivela fatti penalmente perseguibili, la relazione finale viene trasmessa alle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato. Il direttore generale dell'Ufficio può decidere, tuttavia, di non trasmettere detta relazione finale alle autorità giudiziarie qualora, vista in particolare la natura dei

fatti, la loro modesta gravità o l'esiguità del danno finanziario, ritenga che esistano misure interne che consentono di adottare provvedimenti più consoni. Egli trasmette comunque la relazione finale all'istituzione, all'organo o all'organismo interessato, conformemente alle disposizioni del paragrafo 4. Il consigliere revisore e il comitato di vigilanza vengono informati in merito all'eventuale decisione, debitamente motivata, di non trasmettere la relazione finale alle autorità giudiziarie.”

d) Viene aggiunto il seguente paragrafo 5:

“5. Un informatore che abbia comunicato all'Ufficio sospetti di frode o di irregolarità può, se ne fa richiesta, essere messo al corrente dall'Ufficio della chiusura di un'indagine e dell'eventuale trasmissione alle autorità competenti di una relazione finale. L'Ufficio ha tuttavia la facoltà di respingere la richiesta, qualora reputi che essa rischi di compromettere i legittimi diritti delle persone coinvolte, l'efficacia dell'indagine e degli esiti che ne possono derivare, o le esigenze di riservatezza.”

9) L'articolo 10 è sostituito dal testo seguente:

“Articolo 10

Scambio di informazioni tra l'Ufficio e le autorità nazionali degli Stati membri

1. Fatti salvi gli articoli 8 e 9 del presente regolamento e le disposizioni del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio può trasmettere in qualsiasi momento alle autorità competenti degli Stati membri interessati informazioni ottenute nel corso di indagini esterne.
2. Fatti salvi gli articoli 8 e 9, nel corso di indagini interne il direttore generale dell'Ufficio trasmette alle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato le informazioni raccolte dall'Ufficio su fatti che comportano un ricorso a procedure di indagine rientranti nelle competenze di un'autorità giudiziaria nazionale o tali da rendere necessario, per la loro gravità, un procedimento penale urgente. In tal caso, ne informa preventivamente l'istituzione, l'organo o l'organismo interessati. Le informazioni trasmesse includono in particolare l'identità della persona coinvolta nell'indagine, l'elenco dei fatti accertati, la qualificazione giuridica preliminare e l'eventuale danno finanziario.

Prima di trasmettere le informazioni di cui al primo comma, l'Ufficio dà alla persona coinvolta nell'inchiesta la possibilità di esprimere il suo parere sui fatti che la riguardano, alle condizioni e secondo le modalità previste all'articolo 7 *bis*, paragrafo 2, secondo e terzo comma.
3. Le autorità competenti, e in particolare le autorità giudiziarie dello Stato membro interessato, sempre che ciò sia compatibile con il diritto nazionale, informano senza indugio il direttore generale dell'Ufficio del seguito dato alle informazioni trasmesse loro ai sensi del presente articolo.”

10) L'articolo 11 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

“1. Il comitato di vigilanza, controllando regolarmente l'esecuzione della funzione di indagine, garantisce l'indipendenza dell'Ufficio.

Il comitato di vigilanza garantisce il rispetto delle norme relative alla trasmissione di informazioni tra l'Ufficio e le istituzioni, gli organi o organismi.

Il comitato di vigilanza sorveglia gli sviluppi relativi all'applicazione delle garanzie procedurali e alla durata delle indagini, alla luce delle statistiche periodicamente fornite dal direttore generale dell'Ufficio e dei pareri e delle relazioni analitiche elaborati periodicamente su tali aspetti dal consigliere revisore, nonché in stretta collaborazione con il direttore generale dell'Ufficio.

Il comitato di vigilanza sottopone pareri al direttore generale dell'Ufficio, di propria iniziativa o su richiesta di quest'ultimo o di un'istituzione, di un organo o di un organismo, senza tuttavia interferire nello svolgimento delle indagini in corso. Una copia dei pareri viene trasmessa al richiedente.”

b) I paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dal testo seguente:

“7. Il direttore generale dell'Ufficio trasmette al comitato di vigilanza, ogni anno, il programma di attività dell'Ufficio in materia di indagini. Egli tiene regolarmente informato il comitato di vigilanza delle attività dell'Ufficio, delle sue indagini, dello svolgimento della funzione inquirente e dei provvedimenti conseguenti alle indagini. Il direttore generale dell'Ufficio informa il comitato di vigilanza

a) dei casi in cui l'istituzione, l'organo o l'organismo interessati non hanno dato seguito alle raccomandazioni da lui formulate;

b) dei casi che rendono necessaria la trasmissione di informazioni alle autorità giudiziarie di uno Stato membro.

8. Il comitato di vigilanza adotta ogni anno almeno una relazione sulle attività, in cui analizza in particolare l'applicazione delle garanzie procedurali e la durata delle indagini; tali relazioni vengono trasmesse alle istituzioni. Il comitato può presentare relazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti sui risultati e sui provvedimenti conseguenti alle indagini svolte dall'Ufficio.”

11) È inserito il seguente articolo 11 *bis*:

“Articolo 11 bis
Dialogo strutturato con le istituzioni

Il comitato di vigilanza si riunisce, almeno due volte l’anno e su richiesta di un’istituzione, con un rappresentante designato rispettivamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, nel quadro di un dialogo strutturato a livello politico per formulare orientamenti comuni.

Il dialogo strutturato riguarda l’esercizio della funzione d’indagine dell’Ufficio e in particolare:

- a) la relazione annuale sulle attività del comitato di vigilanza e quella del direttore generale dell’Ufficio;
- b) il programma delle attività dell’Ufficio in materia di indagini;
- c) gli aspetti relativi alle priorità dell’Ufficio in materia di politica investigativa;
- d) le buone relazioni tra l’Ufficio e le istituzioni, gli organi o gli organismi;
- e) l’efficacia dei lavori dell’Ufficio in materia di indagini e del comitato di vigilanza.

Il dialogo strutturato non interferisce con lo svolgimento delle indagini.

L’Ufficio adotta le misure del caso in seguito alle opinioni espresse nel quadro del dialogo strutturato.”

12) L’articolo 12 è modificato come segue:

- a) Il titolo e il paragrafo 1 sono sostituiti dal testo seguente:

“Articolo 12
Direttore generale

- 1. Previa concertazione con i rappresentanti delle altre istituzioni, riuniti con il comitato di vigilanza nel quadro del dialogo strutturato, la Commissione designa il direttore generale dell’Ufficio per un periodo di sette anni non rinnovabile. Tale concertazione viene organizzata sulla base di un elenco di candidati stilato dalla Commissione, a seguito di un invito a presentare candidature.”
- b) Il paragrafo 2 è soppresso.
- c) Al paragrafo 3, il termine “direttore” è sostituito con “direttore generale”.

d) Il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

“4. Prima di infliggere una sanzione disciplinare al direttore generale, la Commissione consulta il comitato di vigilanza, riunito con i rappresentanti delle altre istituzioni nel quadro del dialogo strutturato.

Le misure relative alle sanzioni disciplinari nei confronti del direttore generale sono oggetto di decisioni motivate, comunicate per conoscenza al Parlamento europeo, al Consiglio e al comitato di vigilanza.”

e) Vengono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6:

“5. Il direttore generale stabilisce ogni anno, previo parere del comitato di vigilanza, il programma delle attività e le priorità dell’Ufficio in materia di indagini.

6. Il direttore generale può delegare a uno o più agenti dell’Ufficio, mediante atto scritto, alle condizioni e nei limiti da lui stabiliti, l’esercizio delle proprie funzioni a norma dell’articolo 5, dell’articolo 6, paragrafo 3, dell’articolo 7 *ter* e dell’articolo 10, paragrafo 2.”

13) L’articolo 13 è sostituito dal testo seguente:

“Articolo 13
Finanziamento

Gli stanziamenti dell’Ufficio, il cui importo globale è iscritto in una linea di bilancio specifica all’interno della sezione del bilancio generale delle Comunità europee riguardante la Commissione, figurano in dettaglio in un allegato di detta sezione.

La tabella dell’organico dell’Ufficio è allegata alla tabella dell’organico della Commissione.”

14) L’articolo 14 è sostituito dal testo seguente:

“Articolo 14
Consigliere revisore

1. Il direttore generale dell’Ufficio nomina, su proposta del comitato di vigilanza, un consigliere revisore per un periodo di cinque anni non rinnovabile. Il comitato di vigilanza elabora la propria proposta sulla base di un elenco di candidati selezionati a seguito di un invito a presentare candidature.

2. Il consigliere revisore esercita le proprie funzioni nella più completa indipendenza. Nell’adempimento dei suoi doveri, non sollecita né accetta istruzioni da chicchessia. All’interno dell’Ufficio egli svolge esclusivamente mansioni di accertamento del rispetto delle procedure.

Prima di infliggere una sanzione disciplinare al consigliere revisore, il direttore generale dell’Ufficio consulta il comitato di vigilanza.

3. Qualsiasi persona direttamente coinvolta in un'indagine può chiedere il parere del consigliere revisore in relazione alle garanzie procedurali di cui all'articolo 6, paragrafo 5 e all'articolo 7 *bis*. Al riguardo il consigliere revisore può altresì formulare pareri di propria iniziativa.
 4. Il consigliere revisore è invitato dal direttore generale dell'Ufficio a formulare un parere nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 7 e all'articolo 7 *bis*, paragrafo 2, terzo comma. Egli può inoltre ricevere qualsiasi richiesta del direttore generale dell'Ufficio in relazione al controllo delle indagini.
 5. Il consigliere revisore riferisce periodicamente al comitato di vigilanza in merito alle proprie attività; egli presenta periodicamente al comitato di vigilanza e alla Commissione relazioni statistiche e analitiche sulle questioni attinenti alla durata delle indagini, nonché su quelle riguardanti le garanzie procedurali. Le relazioni del consigliere revisore non riguardano singoli casi oggetto di indagine.”
- 15) L'articolo 15 è soppresso.
- 16) Vengono inseriti i seguenti articoli 15 *bis* e 15 *ter*:

“Articolo 15 bis
Misure di esecuzione

Le misure di esecuzione in materia di applicazione delle garanzie procedurali nelle indagini amministrative dell'Ufficio, quali previste dal presente regolamento, vengono decise in conformità della procedura di regolamentazione di cui all'articolo 15 *ter*, paragrafo 2.

Articolo 15 ter
Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio*.
2. Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni del suo articolo 8.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

* GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1.”

Articolo 2

Le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1073/1999 non si applicano al direttore generale dell'Ufficio in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il cui mandato è stato rinnovato per cinque anni.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il [...] giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Parlamento europeo
[...]
Il Presidente

Per il Consiglio
[...]
Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

Modifica dei regolamenti (CE) n. 1073/1999 e (Euratom) n. 1074/1999

2. QUADRO ABM / ABB (gestione per attività/suddivisione per attività)

Indicare la politica dell'UE e le relative attività oggetto dell'iniziativa:

24.01 Spese amministrative del settore Lotta contro la frode.

24.02 Lotta antifrode

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa (ex linee B e A) e loro denominazione:

24.010600.03.01.00 Spese risultanti dal mandato dei membri del comitato di vigilanza

3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

Durata indeterminata. Nessuna incidenza

3.3. Caratteristiche di bilancio (*aggiungere le righe necessarie*):

Linea di bilancio	Natura della spesa		Nuova	Partecipazione EFTA	Partecipazione di paesi candidati	Rubrica delle prospettive finanziarie
	SNO	SND ¹				
24.0106	SNO	SND ¹	NO	NO	NO	n. 5

¹ Stanziamenti non dissociati (SND).

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1. Risorse finanziarie

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di spesa	Sezione n.		Anno n	n +1	n + 2	n +3	n +4	n+5 e segg.	Totale
---------------	------------	--	--------	------	-------	------	------	-------------	--------

Spese operative²

Stanziamenti di impegno (SI)	8.1	a							
Stanziamenti di pagamento (SP)		b							

Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento³

Assistenza tecnica amministrativa-ATA (SND)	8.2.4	c							
---	-------	---	--	--	--	--	--	--	--

IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO

Stanziamenti di impegno		a+c							
Stanziamenti di pagamento		b+c							

Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento⁴

Risorse umane e spese connesse (SND)	8.2.5	d	0,972						
Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane ed altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND)	8.2.6	e	0,200						

² Spesa che non rientra nel Capitolo xx 01 del Titolo xx.

³ Spesa che rientra nell'articolo xx 01 04 del Titolo xx.

⁴ Spesa che rientra nel Capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05.

Totale del costo indicativo dell'intervento

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane		a+c+d+e	1,172						
TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane		b+c+d+e	1,172						

Cofinanziamento

Nulla.

<i>Mio EUR (al terzo decimale) Organismo di cofinanziamento</i>		Anno n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n+5 e segg.	Totale
.....	f							
TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento	a+c+d+e +f							

4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

- La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.
- La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie.
- La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale⁵ (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie).

4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

- Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate
- La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Nulla.

⁵ Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate	Prima dell'azione [Anno n-1]	Variazione delle entrate							
			[Anno n]	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5] ⁶		
	a) Entrate in valore assoluto									
	b) Variazione delle entrate									

(Precisare le pertinenti linee di bilancio delle entrate, aggiungendo alla tabella il numero necessario di righe se l'incidenza riguarda più di una linea di bilancio)

- 4.2. Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo e esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1.

	Anno n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n+5 e segg.
Fabbisogno annuo						
Totale risorse umane	9	9	9	9	9	

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

Il contesto circostanziato della proposta deve essere illustrato nella relazione. Nella presente sezione della scheda finanziaria devono essere fornite le informazioni complementari seguenti:

- 5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine

Le proposte di modifica dei regolamenti (CE) n. 1073/1999 e (Euratom) n. 1074/1999 sono state adottate dalla Commissione il 10 febbraio 2004, in seguito alla relazione di valutazione delle attività dell'Ufficio dell'aprile 2003 e agli interventi del presidente Prodi al Parlamento europeo nel settembre e nel novembre 2003.

Nelle conclusioni del 22 dicembre 2003, anche il Consiglio ha sottolineato l'importanza di rispettare le regole relative alla protezione dei diritti fondamentali.

Successivamente, la Corte dei conti ha adottato la relazione speciale n. 1/2005 sulla gestione dell'Ufficio, contenente una serie di raccomandazioni, nonché il parere n. 6/2005 sulle proposte del febbraio 2004.

⁶ Se la durata dell'azione supera i 6 anni, aggiungere alla tabella il numero necessario di colonne.

Inoltre, il 12 e il 13 luglio 2005, il Parlamento europeo ha organizzato un'audizione pubblica sul rafforzamento dell'Ufficio, in occasione della quale il vicepresidente Kallas ha annunciato un'iniziativa, attesa a breve termine dal legislatore.

5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

Vari aspetti delle proposte modificate intendono offrire a livello comunitario un valore aggiunto rispetto alla situazione attuale, in particolare:

- instaurazione di una cooperazione tra le istituzioni e il comitato di vigilanza (art. 11 *bis*);
- nomina di un consigliere revisore (art. 14).

Compatibilità col regolamento finanziario (segnatamente art. 13).

5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

5.4. Modalità di attuazione (indicativa)

Indicare di seguito la scelta delle modalità⁷ di attuazione:

- X Gestione centralizzata
- X diretta da parte della Commissione
- indiretta, con delega a:
 - agenzie esecutive,
 - organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario,
 - organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico.

⁷ Se sono indicate più modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni" della presente sezione.

- Gestione concorrente o decentrata
- con Stati membri
- con paesi terzi
- Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

Osservazioni:

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1. Sistema di controllo

Il Parlamento europeo e il Consiglio valuteranno la situazione dell'OLAF in particolare alla luce delle future relazioni.

6.2. Valutazione

6.2.1. Valutazione ex-ante

6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

Cfr. il punto 5.1.

6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive

Oltre agli obblighi non modificati dalle presenti proposte, il consigliere revisore riferirà periodicamente in merito alle proprie attività al comitato di vigilanza, che sarà inoltre regolarmente informato dal direttore generale dell'Ufficio circa le attività investigative dell'Ufficio.

7. MISURE ANTIFRODE

Attuazione conformemente al nuovo regolamento finanziario.

Applicazione del regolamento (CE) n. 1073/1999.

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati)	Tipo di risultato	Costo medio	Anno n		Anno n+1		Anno n+2		Anno n+3		Anno n+4		Anno n+5 e segg.		TOTALE	
			N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale
OBIETTIVO OPERATIVO1 ⁸ ...																
Azione 1..... ...																
- Risultato 1																
- Risultato 2																
Azione 2.....																
- Risultato 1																
Totale parziale Obiettivo 1																
OBIETTIVO OPERATIVO 2...																
Azione 1.....																
- Risultato 1																
Totale parziale																

⁸ Quale descritto nella sezione 5.3.

Obiettivo 2																
OBIETTIVO OPERATIVO .n																
Totale parziale Obiettivo n																
COSTO TOTALE																

8.2. Spese amministrative

Il fabbisogno di risorse umane e amministrative è coperto dalla dotazione concessa alla DG responsabile della gestione nel quadro della procedura di assegnazione annuale.

8.2.1. Risorse umane: numero e tipo

Tipo di posto		Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari (numero di posti/ETP)					
		Anno n	Anno n+1	Anno n+2	Anno n+3	Anno n+4	Anno n+5
Funzionari o agenti temporanei ⁹ (XX 01 01)	A*/AD	6	6	6	6	6	
	B*, C*/AST	2	2	2	2	2	
Personale finanziato ¹⁰ con l'art. XX 01 02							
Altro personale finanziato ¹¹ con l'art. XX 01 04/05		1	1	1	1	1	
TOTALE		9	9	9	9	9	

Attualmente sono assegnati 8 posti al comitato di vigilanza (3 A, 2 C, 3A.T) + 1 ausiliario.

8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

Allo stadio attuale non vi è l'intenzione di prevedere risorse supplementari per i compiti del consigliere revisore.

8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

(Se sono indicate più origini, specificare il numero di posti per origine).

⁹ Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

¹⁰ Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

¹¹ Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento.

- X Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare
- Posti pre-assegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia Politica Annuale/Progetto Preliminare di Bilancio) per l'anno n
- Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB
- Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)
- Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato

8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio (numero e denominazione)	Anno n	Anno n+1	Anno n+2	Anno n+3	Anno n+4	Anno n+5 e segg.	TOTALE
1. Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi gli afferenti costi del personale)							
Agenzie esecutive ¹²							
Altra assistenza tecnica e amministrativa							
- <i>intra muros</i>							
- <i>extra muros</i>							
Totale assistenza tecnica e amministrativa							

¹² Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esecutive interessate.

8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane	Anno n	Anno n+1	Anno n+2	Anno n+3	Anno n+4	Anno n+5 e segg.
Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01)	0,864					
Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio)	0,108					
Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento)	0,972					

Calcolo – **Funzionari e agenti temporanei**

Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1

$$9 \times 108\,000 = 972\,000$$

Calcolo – **Personale finanziato con l'art. XX 01 02**

Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1

8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno n	Anno n+1	Anno n+2	Anno n+3	Anno n+4	Anno n+5 e segg.	TOTALE
XX 01 02 11 01 – Missioni							
XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
XX 01 02 11 03 - Comitati ¹³							
XX 01 02 11 04 - Studi e consulenze							
XX 01 02 11 05 - Sistemi di informazione							
2. Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11)							
3. Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio)							
Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento)							

Calcolo – *Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento*

Calcolo delle riunioni del comitato di vigilanza : 10 x 20 000 = 200 000

¹³ Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.